

Gazzetta ufficiale

delle

Comunità europee

11° Anno n. C 18

9 marzo 1968

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

Sommario

I

Parlamento europeo

Processo verbale della seduta di mercoledì 21 febbraio 1968	1
Processo verbale della seduta di giovedì 22 febbraio 1968	4
Parere sulla proposta di regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	4
Parere sulla proposta di regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine	16
Parere sulla proposta di regolamento che fissa disposizioni complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per i prodotti della voce 04.01 della tariffa doganale comune	21

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

TORNATA DI FEBBRAIO 1968

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 1968

PRESIDENZA DELL'ON. POHER

Presidente

La seduta inizia alle 15.00.

Ripresa della sessione

Il Presidente dichiara ripresa la sessione del Parlamento europeo interrotta il 26 gennaio 1968.

Commemorazioni

Il Presidente commemora la figura dell'on. Otto Weinkamm, già membro del Parlamento europeo, recentemente scomparso.

Presentazione di documenti

Il Presidente comunica di aver ricevuto dal Consiglio delle Comunità europee le seguenti richieste di consultazione:

- sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (doc. 196/1);

deferita alla commissione per l'agricoltura;

- sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento che fissa disposizioni complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per i prodotti della voce 04.01 della tariffa doganale comune (doc. 197/1);

deferita alla commissione per l'agricoltura;

- sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (doc. 198);

deferita alla commissione per l'agricoltura.

Il Consiglio ha inoltre trasmesso al Parlamento la relazione della Commissione delle Comunità europee sulla situazione economica del settore lattiero-caseario nella Comunità (doc. 196-197/II);

deferita alla commissione per l'agricoltura.

Il Presidente comunica quindi di aver ricevuto dalle commissioni parlamentari le seguenti relazioni:

- dell'on. Richartz, a nome della commissione per l'agricoltura, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 198/67) concernente un regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (doc. 199);

- dell'on. Dulin, a nome della commissione per l'agricoltura, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 196/67) concernente un regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (doc. 200);

- dell'on. Dulin, a nome della commissione per l'agricoltura, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 197/67) concernente un regolamento che fissa disposizioni

complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per i prodotti della voce 04.01 della tariffa doganale comune (relazione interlocutoria doc. 201 e relazione complementare doc. 202).

Ordine del giorno delle prossime sedute

Il Presidente ricorda che possono essere iscritte all'ordine del giorno solo le relazioni presentate al più tardi dieci giorni prima dell'inizio della tornata, salvo il caso di urgenza previsto dall'articolo 14 del regolamento.

Su proposta del Presidente, il Parlamento decide di seguire la procedura di urgenza per le relazioni previste nel progetto di ordine del giorno.

Di conseguenza, il Parlamento decide di stabilire come segue l'ordine del giorno delle prossime sedute:

Oggi pomeriggio:

- Relazione dell'on. Dulin su un regolamento concernente l'organizzazione comune dei mercati del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
- Relazione dell'on. Richarts su un regolamento concernente l'organizzazione comune dei mercati delle carni bovine;
- Relazione interlocutoria e relazione complementare dell'on. Dulin su un regolamento concernente talune disposizioni complementari dell'organizzazione comune dei mercati del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Giovedì 22 febbraio 1968:

dalle 9 alle 10.30:

riunioni dei gruppi politici;

alle 10.30:

seguito dell'ordine del giorno della seduta di mercoledì.

Limitazione del tempo di parola

Su proposta del Presidente, il Parlamento decide, conformemente all'articolo 31, paragrafo 4, del regolamento, di limitare a 20 minuti il tempo di parola del relatore, a 15 minuti il tempo di parola degli oratori che intervengono a nome di un gruppo e a 10 minuti il tempo di parola degli altri oratori.

Per i singoli emendamenti potranno intervenire soltanto un oratore a favore e uno contro con un tempo di parola di 5 minuti.

Regolamento sull'organizzazione comune dei mercati del latte e dei prodotti lattiero-caseari

L'on. Dulin illustra la sua relazione, elaborata a nome della commissione per l'agricoltura, sulla proposta

della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 196/67) concernente un regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (doc. 200).

Intervengono gli onn. Dupont, a nome del gruppo democratico cristiano; Vredeling, a nome del gruppo socialista; Baas, a nome del gruppo liberale e misto; Briot, a nome del gruppo dell'Unione democratica europea; Klinker; Sabatini.

PRESIDENZA DELL'ON. WOHLFART

Vicepresidente

Intervengono quindi gli onn. Blondelle, Triboulet, Bersani, Laudrin, Müller e il sig. Mansholt, *vicepresidente della Commissione delle Comunità europee*.

PRESIDENZA DELL'ON. POHER

Presidente

Nella discussione intervengono inoltre gli onn. Dulin, *relatore*; Dupont e Vredeling.

Il Parlamento esamina la proposta di risoluzione.

Il Parlamento approva il preambolo e il considerando a).

Al considerando b), l'on. Vredeling presenta un emendamento n. 4.

Interviene l'on. Dulin.

L'emendamento n. 4 è respinto.

Il Parlamento approva i considerando b) e c) nonché i paragrafi da 1 a 3 della proposta di risoluzione.

Il Parlamento esamina quindi la proposta di regolamento.

Il Parlamento approva l'articolo 1.

Dopo l'articolo 1 il Parlamento esamina un emendamento n. 12 degli onn. Pleven e Baas, a nome del gruppo liberale e misto.

Gli onn. Pleven, Thorn, Brunhes, Baas, Jozeau-Marigné, Berthoin, De Clercq, Mauk, Achenbach, Blondelle, Dulin chiedono che si proceda alla votazione per appello nominale conformemente all'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento.

Nella discussione intervengono gli onn. Pleven; Vredeling e il sig. Mansholt.

L'on. Pleven propone di integrare come segue il primo paragrafo dell'emendamento n. 12:

« Saranno esonerate da tale imposta le materie prime e i sottoprodotti provenienti dai paesi in fase di sviluppo. »

Intervengono gli onn. Brouwer, Richarts, Sabatini e De Winter per dichiarazione di voto.

Intervengono quindi gli onn. Vredeling e Pleven.

Il Parlamento procede alla votazione per appello nominale, conformemente all'articolo 35, paragrafo 4, del regolamento.

Poichè, in base all'esito della votazione per appello nominale, risulta che la maggioranza dei membri effettivi del Parlamento non vi ha partecipato, la votazione stessa, conformemente all'articolo 33, paragrafo 5, del regolamento, è iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva.

Il Parlamento approva gli articoli 2, 3 e 4.

All'articolo 5, il Parlamento esamina un emendamento n. 5 dell'on. Vredeling, a nome del gruppo socialista.

Intervengono gli onn. Vredeling, Dupont e Dulin.

L'emendamento n. 5 è respinto.

Il Parlamento approva l'articolo 5.

Il Parlamento approva gli articoli da 5 bis a 7.

All'articolo 8, l'on. Lulling presenta un emendamento n. 6, a nome del gruppo socialista.

Intervengono gli onn. Dupont e Dulin.

L'emendamento n. 6 è respinto.

Intervengono gli onn. Sabatini e Lulling.

Il Parlamento approva l'articolo 8.

Agli articoli 8 bis e 8 ter, gli emendamenti nn. 7 e 8 presentati dall'on. Lulling, a nome del gruppo socialista, sono ritirati.

Il Parlamento approva gli articoli 8 bis e 8 ter.

All'articolo 9, il Parlamento procede alla discussione congiunta dell'emendamento n. 9 dell'on. Lulling, a nome del gruppo socialista, e dell'emendamento n. 2 dell'on. Battaglia.

Intervengono gli onn. Lulling; Carboni; Sabatini e Dulin.

L'emendamento n. 9 è respinto.

Interviene l'on. Dulin.

L'emendamento n. 2 è respinto.

Il Parlamento approva l'articolo 9.

All'articolo 10 l'on. Vredeling presenta un emendamento n. 10, a nome del gruppo socialista.

Intervengono gli onn. Dupont, che propone una modifica al testo, Vredeling e Lücker.

Su proposta dell'on. Illerhaus, il Parlamento decide di rinviare alla seduta di domani la votazione dell'emendamento n. 10 e dell'articolo 10.

Il Parlamento approva gli articoli 11 e 12.

All'articolo 13, l'on. Vredeling presenta un emendamento n. 11, a nome del gruppo socialista.

Intervengono gli onn. Sabatini e Dulin.

L'emendamento n. 11 è respinto.

Il Parlamento approva l'articolo 13.

All'articolo 14, l'on. Vredeling presenta un emendamento n. 1.

Interviene l'on. Dulin.

L'emendamento n. 1 è approvato.

L'articolo 14 così modificato è approvato.

Il Parlamento approva gli articoli da 15 a 20.

Dopo l'articolo 20, il Parlamento esamina un emendamento n. 3 dell'on. Sabatini.

Intervengono gli onn. Sabatini; Dulin e il sig. Mansholt.

L'emendamento n. 3 è respinto.

Il Parlamento approva gli articoli da 21 a 32.

Interviene l'on. Pleven.

Ordine del giorno della prossima seduta

Il Presidente ricorda al Parlamento che l'ordine del giorno della prossima seduta, che avrà luogo domani, giovedì 22 febbraio, alle 10.30, è così stabilito:

- Relazione dell'on. Dulin su un regolamento concernente l'organizzazione comune dei mercati del latte e dei prodotti lattiero-caseari (doc. 200).
Votazione sugli emendamenti nn. 12 e 10 e sull'insieme della proposta di risoluzione.
- Relazione dell'on. Richarts su una proposta di regolamento concernente l'organizzazione dei mercati nel settore delle carni bovine (doc. 199).
- Relazione interlocutoria e relazione complementare dell'on. Dulin su una proposta di regolamento concernente talune disposizioni complementari dell'organizzazione comune dei mercati del latte e dei prodotti lattiero-caseari. (docc. 201 e 202).

La seduta termina alle 19.35.

H. R. NORD
Segretario generale

Alain POHER
Presidente

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 FEBBRAIO 1968

PRESIDENZA DELL'ON. POHER

Presidente

La seduta inizia alle 10.30.

Approvazione del processo verbale

Il processo verbale della precedente seduta è approvato.

Regolamento sull'organizzazione comune dei mercati del latte e dei prodotti lattiero-caseari (seguito)

Il Presidente comunica al Parlamento che gli onn. Pleven, Thorn, Brunhes, Baas, Jozeau-Marigné, Berthoin, De Clercq, Mauk, Achenbach, Blondelle e Dulin hanno ritirato la richiesta di votazione per appello nominale sull'emendamento n. 12.

Il Presidente mette in votazione l'emendamento n. 12/riv. che sostituisce l'emendamento n. 12.

L'emendamento n. 12/riv. è respinto.

Il Presidente mette in votazione l'emendamento n. 10/riv. degli onn. Vredeling, Lücker, Dupont e Dulin che sostituisce l'emendamento n. 10.

L'emendamento n. 10/riv. è approvato.

L'articolo 10 è approvato.

Intervengono per dichiarazione di voto gli onn. Carboni, Dichgans, Dröschner, Vredeling, Estève e Dupont.

Intervengono quindi gli onn. Dulin, *relatore*; Vredeling; il sig. Mansholt, *vicepresidente della Commissione delle Comunità europee* e l'on. Loustau.

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio ⁽¹⁾,
 - consultato dal Consiglio delle Comunità europee in conformità dell'articolo 43, paragrafo 2, del trattato CEE (doc. 196/67),
 - vista la relazione della commissione per l'agricoltura (doc. 200/67),
- a) considerando che la libera circolazione per il latte e i prodotti lattiero-caseari deve essere attuata al 1° aprile 1968,
 - b) considerando che, a tale scopo, è già stato raggiunto un accordo sul livello del prezzo comune da applicare a tale data,
 - c) considerando che, secondo le dichiarazioni della Commissione delle Comunità europee, le eventuali disposizioni, diverse da quelle relative ai meccanismi di organizzazione del mercato, saranno oggetto di proposte speciali, basate sull'articolo 43, paragrafo 2, del trattato e richiederanno il parere del Parlamento europeo,
1. invita la Commissione delle Comunità europee a far proprie, conformemente all'articolo 149, secondo comma, del trattato, le seguenti proposte di modificazione;
 2. invita la sua commissione competente a controllare attentamente se la Commissione delle Comunità europee modifica la sua proposta iniziale conformemente alle proposte di modificazione formulate dal Parlamento europeo e a riferirgli eventualmente in merito;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione ad essa attinente al Consiglio e alla Commissione delle Comunità europee.

(¹) GU n. C 13 del 22. 2. 1968, pag. 2.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE ⁽¹⁾

TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

**Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati
nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Introduzione e «considerando» 1 e 2 immutati

3. considerando che, a causa dei meccanismi di prezzo istituiti dal regolamento n. 13/64/CEE, l'attuazione di un mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari unico per tutta la Comunità non dipende soltanto dalla soppressione di qualsiasi ostacolo alla libera circolazione delle merci all'interno della Comunità e dall'instaurazione di una protezione identica alle frontiere esterne della Comunità; che, infatti, essa dipende anche dall'adozione di un sistema che comporti un prezzo indicativo unico per il latte, prezzi d'entrata unici per i prodotti pilota in tutta la Comunità e un prezzo d'intervento unico per il burro; che occorre pertanto apportare i necessari adattamenti al regime istituito dal regolamento n. 13/64/CEE;

3. considerando che, a causa dei meccanismi di prezzo istituiti dal regolamento n. 13/64/CEE, l'attuazione di un mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari unico per tutta la Comunità non dipende soltanto dalla soppressione di qualsiasi ostacolo alla libera circolazione delle merci all'interno della Comunità e dall'instaurazione di una protezione identica alle frontiere esterne della Comunità; che, infatti, essa dipende anche dall'adozione di un sistema che comporti un prezzo indicativo unico per il latte, prezzi d'entrata unici per i prodotti pilota in tutta la Comunità e un prezzo d'intervento unico per il burro, **la polvere di latte magro e taluni formaggi**; che occorre pertanto apportare i necessari adattamenti al regime istituito dal regolamento n. 13/64/CEE;

considerando 4 immutato

5. considerando che le misure d'intervento devono essere tali che il prodotto delle vendite di latte tenda ad assicurare il prezzo indicativo comune del latte franco latteria; che a tal fine è necessario prevedere, oltre agli interventi per il burro e la crema fresca, altre misure d'intervento comunitario intese a sostenere la valorizzazione delle sostanze proteiche del latte e i prezzi dei prodotti che hanno una funzione particolarmente importante nella formazione dei prezzi alla produzione del latte;

5. considerando che il **livello dei prezzi d'entrata e dei prezzi d'intervento, nonché le riduzioni di prezzo** e le misure d'intervento devono essere tali che il prodotto delle vendite di latte tenda a garantire il prezzo indicativo comune franco latteria e **l'instaurazione di un equilibrio tra i diversi prodotti**; che a tal fine è necessario prevedere, oltre agli interventi per il burro e la crema fresca, altre misure d'intervento comunitario intese a sostenere la valorizzazione delle sostanze proteiche del latte e i prezzi dei prodotti che hanno una funzione particolarmente importante nella formazione dei prezzi alla produzione del latte;

considerando 6 immutato

7. considerando che per i prodotti della voce 04.01 della tariffa doganale comune non è ancora possibile istituire un sistema d'importazione corrispondente a quello adottato per gli altri prodotti lattiero-caseari; che è pertanto opportuno mantenere fino al 31 dicem-

7. considerando che per i prodotti della voce **ex 04.01 (latte e crema di latte freschi, non concentrati né zuccherati, con una percentuale di materie grasse inferiore al 6 %)** della tariffa doganale comune non è ancora possibile istituire un sistema d'importazione

(1) Testo completo : vedi GU n. C 13 del 22. 2. 1968, pag. 2.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

bre 1969 l'essenziale del regime attualmente applicato dagli Stati membri, pur prevedendo, ai fini di una certa uniformazione, l'applicazione delle aliquote della tariffa doganale comune;

corrispondente a quello adottato per gli altri prodotti lattiero-caseari; che è pertanto opportuno mantenere fino al 31 dicembre 1969 l'essenziale del regime attualmente applicato dagli Stati membri, pur prevedendo, ai fini di una certa uniformazione, l'applicazione delle aliquote della tariffa doganale comune;

«considerando» da 8 a 16 immutati

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Articolo 1

L'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari si applica ai prodotti seguenti:

L'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari si applica ai prodotti seguenti :

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti
a) 04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati
b) 04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati
c) 04.03	Burro
d) 04.04	Formaggi e latticini
e) ex 17.02 A	Lattosio e sciroppo di lattosio II. altri, diversi da quelli contenenti in peso, allo stato secco, il 99% o più di prodotto puro
f) ex 23.07	Foraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per animali; altre preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali (integratori, condimenti, ecc.)
ex B altri	— preparazioni e alimenti contenenti in peso il 50% o più di prodotti di una o più delle voci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02 A II, o — altre preparazioni e alimenti contenenti in peso una proporzione inferiore al 50% dei prodotti delle suddette voci, ad eccezione delle preparazioni e degli alimenti contenenti prodotti ai quali si applica il regolamento n. 120/67/CEE o il regolamento n. 359/67/CEE.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti
a 1) ex 04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati, con una percentuale di materie grasse inferiore al 6%
a 2) ex 04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati, con una percentuale di materie grasse pari o superiore al 6%
b)	} immutati
c)	
d)	
e)	
f)	

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

TITOLO I

Regime dei prezzi

Articoli 2 e 3 immutati

Articolo 4

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, fissa ogni anno per la campagna lattiera successiva i prezzi d'entrata applicabili nella Comunità per determinati prodotti di cui all'articolo 1, lettere da b) ad f), in appresso denominati « prodotti pilota ».

Articolo 5

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la *procedura di voto* di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, fissa ogni anno per la campagna lattiera successiva un prezzo d'intervento per il burro.

TITOLO II

Regime degli interventi

Articolo 6

1. I prezzi del latte scremato prodotto nella Comunità e del latte scremato in polvere utilizzati per l'alimentazione animale sono oggetto di una riduzione.
2. Le norme generali relative all'intervento previsto dal presente articolo sono stabilite dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la *procedura di voto* di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.

Secondo la stessa procedura vengono fissati ogni anno per la campagna lattiera successiva gli importi della riduzione per 100 kg di latte scremato e per 100 kg di latte scremato in polvere.

TITOLO I

Regime dei prezzi

Articolo 4

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, fissa ogni anno per la campagna lattiera successiva i prezzi d'entrata applicabili nella Comunità per determinati prodotti di cui all'articolo 1, lettere da a) ad f), in appresso denominati « prodotti pilota ».

Articolo 5

1. Il Consiglio che delibera su proposta della Commissione secondo la **procedura** prevista all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, fissa ogni anno per la campagna lattiera successiva un prezzo d'intervento per il burro e la polvere di latte magro.
2. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la **procedura** prevista all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, può, senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 9, fissare dei prezzi d'intervento per formaggi conservabili.

Articolo 5 bis

I prezzi d'entrata previsti all'articolo 4, i prezzi d'intervento previsti all'articolo 5 e le riduzioni di prezzo previste agli articoli 6 e 7 vanno fissati in modo da contribuire al conseguimento del prezzo indicativo del latte e nell'intento di stabilire un equilibrio tra i vari prodotti.

TITOLO II

Regime degli interventi

Articolo 6

1. **i m m u t a t o**
2. Le norme generali relative all'intervento previsto dal presente articolo sono stabilite dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la **procedura prevista** all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.

Secondo la stessa procedura vengono fissati ogni anno per la campagna lattiera successiva gli importi della riduzione per 100 kg di latte scremato e per 100 kg di latte scremato in polvere.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 26.

Articolo 7

1. Il prezzo del latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina è oggetto di una riduzione.

2. Le norme generali relative all'intervento previsto dal presente articolo sono stabilite dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la *procedura di voto* di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare l'importo della riduzione per 100 kg di latte scremato, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 26.

Articolo 8

1. Gli organismi d'intervento designati dagli Stati membri acquistano ai prezzi d'intervento il burro loro offerto prodotto nella Comunità e provvisto del marchio di controllo di cui all'articolo 23, quando *la situazione del mercato lo richieda* e il burro risponda a determinati requisiti.

2. All'ammasso privato di burro provvisto del marchio di controllo e di crema prodotti nella Comunità vengono accordati aiuti quando la situazione del mercato lo richieda e i prodotti rispondano a determinati requisiti.

3. Lo smaltimento del burro acquistato dall'organismo d'intervento si effettua in condizioni tali da non compromettere l'equilibrio del mercato e da assicurare a tutti gli acquirenti la parità di accesso ai prodotti in vendita e la parità di trattamento.

Per i quantitativi di burro di ammasso pubblico che non possono essere smaltiti a condizioni normali durante la campagna lattiera, possono essere adottate misure particolari.

TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

3. *i m m u t a t o*

Articolo 7

1. *i m m u t a t o*

2. Le norme generali relative all'intervento previsto dal presente articolo sono stabilite dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, secondo la *procedura* prevista all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.

3. *i m m u t a t o*

Articolo 8

1. Gli organismi d'intervento designati dagli Stati membri acquistano ai prezzi d'intervento il burro loro offerto prodotto nella Comunità e provvisto del marchio di controllo di cui all'articolo 23, quando il burro risponda a determinati requisiti.

1 bis. A titolo transitorio, e relativamente all'Italia, le misure di intervento possono essere applicate anche al burro di affioramento senza marchio di controllo.

2. *i m m u t a t o*

3. *i m m u t a t o*

3 bis. Qualora venissero a formarsi eccedenze di grasso di latte, si potranno prendere misure adeguate che comportino in particolare

— l'aggiunta di una certa percentuale di materie grasse del latte negli alimenti per l'allattamento dei vitelli,

— la possibilità di aiuti all'ammasso delle materie grasse del latte, sotto forma di olio o di burro fuso.

 TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
 DELLE COMUNITÀ EUROPEE

4. Il regime d'intervento viene applicato in modo da mantenere la posizione concorrenziale del burro sul mercato. Le misure d'intervento devono essere tali da salvaguardare nei limiti del possibile la qualità iniziale del burro. Il regime degli interventi viene applicato in modo da consentire l'ammasso più razionale possibile.

5. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la *procedura di voto* di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, stabilisce le norme generali relative agli interventi previsti dal presente articolo.

6. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare l'importo degli aiuti accordati all'ammasso privato, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 26.

 TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

4. i m m u t a t o

5. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la *procedura* di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, stabilisce le norme generali relative agli interventi previsti dal presente articolo.

6. i m m u t a t o

Articolo 8 bis

1. Gli organismi d'intervento designati dagli Stati membri acquistano ai prezzi d'intervento il latte scremato in polvere loro offerto prodotto nella Comunità, quando tale prodotto risponda a determinati requisiti.

2. All'ammasso privato del latte scremato in polvere e della caseina prodotti nella Comunità vengono accordati aiuti quando la situazione del mercato lo richieda e i prodotti rispondano a determinati requisiti.

3. Lo smaltimento del latte scremato in polvere acquistato dall'organismo d'intervento si effettua in condizioni tali da non compromettere l'equilibrio del mercato e da assicurare a tutti gli acquirenti la parità di accesso ai prodotti in vendita e la parità di trattamento.

4. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la *procedura* di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, stabilisce le norme generali relative agli interventi previsti dal presente articolo.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare l'importo degli aiuti accordati all'ammasso privato, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 26.

Articolo 8 ter

1. Gli organismi d'intervento designati dagli Stati membri possono acquistare i formaggi loro offerti prodotti nella Comunità ai prezzi d'intervento fissati secondo l'articolo 5, paragrafo 2, quando la situazione del mercato lo richieda e tali formaggi rispondano a determinati requisiti.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

Articolo 9

1. Per i formaggi Parmigiano-Reggiano e Grana Padano vengono adottate misure d'intervento. Dette misure devono essere tali da offrire ai produttori di latte stabiliti nelle regioni della Comunità nelle quali la produzione di tali formaggi costituisce l'elemento più importante dell'economia lattiero-casearia una garanzia per il prezzo indicativo del latte al produttore identica a quella offerta dalle misure d'intervento per il burro, il latte scremato e il latte scremato in polvere.
2. Le norme generali relative alle misure d'intervento per detti formaggi sono stabilite dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la *procedura di voto* di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.
3. Le modalità di applicazione sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 26.

Articolo 10

1. Per alleggerire il mercato in periodi di forte produzione stagionale o per attenuare un importante ribasso dei prezzi possono essere adottate misure adeguate, salvo per il burro e per i formaggi Parmigiano-Reggiano e Grana Padano quando per tali formaggi siano previste misure d'intervento ai sensi dell'articolo 9.

Articolo 9

2. All'ammasso privato dei formaggi conservabili possono essere accordati degli aiuti quando la situazione del mercato lo richieda e tali prodotti rispondano a determinati requisiti.
3. Lo smaltimento dei formaggi acquistati dall'organismo d'intervento si effettua in condizioni tali da non compromettere l'equilibrio del mercato e da garantire la parità di accesso ai prodotti in vendita e la parità di trattamento.
4. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, stabilisce le norme generali relative agli interventi previsti dal presente articolo.
5. Le modalità di applicazione del presente articolo, e in particolare l'importo degli aiuti accordati all'ammasso privato, sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 26.

1. Per i formaggi Parmigiano-Reggiano e Grana Padano viene fissato un prezzo d'intervento e vengono adottate misure d'intervento. Dette misure devono essere tali da offrire ai produttori di latte stabiliti nelle regioni della Comunità nelle quali la produzione di tali formaggi costituisce l'elemento più importante dell'economia lattiero-casearia una garanzia per il prezzo indicativo del latte al produttore identica a quella offerta dalle misure d'intervento per il burro, il latte scremato e il latte scremato in polvere.
2. Le norme generali relative alle misure d'intervento per detti formaggi sono stabilite dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.

3. i m m u t a t o

Articolo 10

1. Per alleggerire il mercato in periodi di forte produzione stagionale o per attenuare un importante ribasso dei prezzi possono essere adottate misure adeguate, salvo per :
 - il burro ;
 - il latte scremato in polvere ;
 - i formaggi Parmigiano-Reggiano e Grana Padano, quando per tali formaggi siano previste misure di intervento ai sensi dell'articolo 9 ;
 - formaggi conservabili in caso di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

2. *In caso di formazione di eccedenze strutturali di materie grasse del latte possono essere adottate misure adeguate per evitare che tali eccedenze provochino un'estensione delle misure d'intervento sul mercato del burro.*

3. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la *procedura di voto* di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, stabilisce le norme generali relative all'applicazione del presente regolamento.

4. Le modalità di applicazione sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 26.

2. s o p p r e s s o

3. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la *procedura* prevista all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, stabilisce le norme generali relative all'applicazione del presente regolamento.

4. i m m u t a t o

Articolo 11 immutato

Articolo 12

1. Fino al 31 dicembre 1969 si applicano alle importazioni dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera a), i dazi della tariffa doganale comune.

2. All'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere da b) ad f), viene riscosso un prelievo.

3. I prodotti di cui al paragrafo 2 sono ripartiti in gruppi. Per ciascun gruppo viene determinato un prodotto pilota. Gli altri prodotti di un gruppo sono denominati in appresso « prodotti assimilati ».

Quando non è fissato secondo disposizioni speciali, il prelievo per i prodotti di un gruppo è uguale al prezzo d'entrata del prodotto pilota diminuito del prezzo franco frontiera.

Tuttavia, in deroga al comma 2, per i prodotti per quali il dazio doganale è stato consolidato nell'ambito del GATT il prelievo è limitato all'importo risultante dal consolidamento.

4. Un prezzo franco frontiera della Comunità viene stabilito per ciascun prodotto pilota sulla base delle possibilità d'acquisto più favorevoli nel commercio internazionale dei prodotti del gruppo interessato. Nella determinazione di tali prezzi franco frontiera viene tenuto conto delle eventuali differenze tra il prodotto per il quale è constatato un prezzo e il prodotto pilota, semprechè tali differenze influiscano sulla commercializzazione del prodotto in causa.

5. Il prelievo che deve essere riscosso è quello applicabile il giorno dell'importazione.

6. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la *procedura di voto* di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, determina:

- i gruppi di prodotti e i relativi prodotti pilota,
- le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi.

Articolo 12

1. Fino al 31 dicembre 1969 si applicano alle importazioni dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera a 1), i dazi della tariffa doganale comune.

2. All'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere da a 2) ad f), viene riscosso un prelievo.

3. i m m u t a t o

4. i m m u t a t o

5. i m m u t a t o

6. i m m u t a t o

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

7. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare le modalità di determinazione dei prezzi franco frontiera e il margine entro il quale le variazioni degli elementi di calcolo del prelievo non implicano una modifica di quest'ultimo, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 26.

8. La Commissione fissa i prelievi previsti dal presente articolo.

Articolo 13

Fino al 31 dicembre 1969 gli Stati membri mantengono, all'importazione in provenienza dai paesi terzi dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera a), le tasse di effetto equivalente ai dazi doganali, le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente applicabili all'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 14

1. Nella Comunità può essere importato soltanto burro conforme alle norme di qualità applicabili al burro prodotto nella Comunità e provvisto del marchio di controllo di cui all'articolo 23.

2. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, può decidere eventuali deroghe.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare le misure di controllo all'importazione del burro, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 26.

Articolo 15

1. Nella misura necessaria per consentire l'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1 come tali o sotto forma delle merci elencate nell'allegato, se si tratta dei prodotti di cui alle lettere a), b), c) ed e), sulla base dei prezzi di tali prodotti nel commercio internazionale, la differenza tra questi prezzi e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

2. La restituzione è la stessa per tutta la Comunità. Essa può essere differenziata secondo le destinazioni.

La restituzione fissata viene accordata a richiesta dell'interessato.

TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

7. i m m u t a t o

8. i m m u t a t o

Articolo 13

Fino al 31 dicembre 1969, gli Stati membri mantengono all'importazione in provenienza dai paesi terzi dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera a 1), le tasse di effetto equivalente ai dazi doganali, le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente applicabili all'entrata in vigore del presente regolamento. **Gli Stati membri si impegnano a non aumentare il livello delle importazioni esistenti al momento dell'entrata in vigore del regolamento.**

Articolo 14

1. i m m u t a t o

2. La Commissione, che delibera secondo la **procedura prevista all'articolo 26**, può decidere eventuali deroghe e stabilisce le misure di controllo all'importazione del burro.

Articolo 15

1. Nella misura necessaria per consentire l'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1 come tali o sotto forma delle merci elencate nell'allegato, se si tratta dei prodotti di cui alle lettere a 1), a 2), b), c) ed e), sulla base dei prezzi di tali prodotti nel commercio internazionale, la differenza tra questi prezzi e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

2. i m m u t a t o

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

Nel fissare la restituzione si tiene conto in particolare della necessità di stabilire un equilibrio tra la utilizzazione dei prodotti di base comunitari ai fini dell'esportazione di merci trasformate verso i paesi terzi e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al traffico di perfezionamento.

3. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la *procedura di voto* di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, adotta le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri secondo i quali vengono fissati i loro importi.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 26.

La fissazione delle restituzioni ha luogo periodicamente secondo la stessa procedura.

5. In caso di necessità la Commissione può, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, modificare le restituzioni nell'intervallo fra due fissazioni.

3. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la **procedura** di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, adotta le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri secondo i quali vengono fissati i loro importi.

4. i m m u t a t o

5. i m m u t a t o

Articoli 16 e 17 immutati

Articolo 18

1. Quando il prezzo franco frontiera di uno o più prodotti pilota superi notevolmente il prezzo d'entrata, se tale situazione rischia di persistere e se, per ciò stesso, il mercato della Comunità subisce o rischia di subire perturbazioni, possono essere adottate le misure necessarie.

2. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la *procedura di voto* di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, stabilisce le norme generali di applicazione del presente articolo.

Articolo 19

1. Se il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 subisce o rischia di subire, a causa delle importazioni o delle esportazioni, perturbazioni gravi atte a compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato, possono essere applicate misure adeguate negli scambi con i paesi terzi fino alla scomparsa della perturbazione o del rischio di perturbazione.

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la *procedura di voto* di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, stabilisce le modalità di

Articolo 18

1. i m m u t a t o

2. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la **procedura** di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, stabilisce le norme generali di applicazione del presente articolo.

Articolo 19

1. Se il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 subisce o rischia di subire, a causa delle importazioni o delle esportazioni, perturbazioni gravi atte a compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato, possono essere applicate misure adeguate negli scambi con i paesi terzi fino alla scomparsa della perturbazione o del rischio di perturbazione.

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la **procedura** di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, stabilisce le modalità di applica-

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

applicazione del presente paragrafo, e definisce i casi nei quali gli Stati membri possono prendere misure cautelative e i limiti delle stesse.

2. Quando si presenti la situazione prevista al paragrafo 1, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide le misure necessarie, che vengono comunicate agli Stati membri e che sono immediatamente applicabili. Se la Commissione riceve la richiesta di uno Stato membro, essa decide in proposito entro 24 ore dalla ricezione.

2. Entro un termine di tre giorni lavorativi successivi al giorno della comunicazione, ciascuno Stato membro può definire la misura adottata dalla Commissione al Consiglio. Quest'ultimo si riunisce senza indugio. Secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, il Consiglio può modificare o annullare la misura in causa.

TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

zione del presente paragrafo e definisce i casi nei quali gli Stati membri possono prendere misure cautelative e i limiti delle stesse.

2. i m m u t a t o

3. i m m u t a t o

Articoli 20, 21 e 21 bis immutati

Articolo 21 ter

1. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, può autorizzare, a loro richiesta,

— la Germania per il burro e i formaggi Gouda, Edam e Tilsit,

— i Paesi Bassi per il burro,

ad accordare fino al 31 dicembre 1969 aiuti nazionali decrescenti per facilitare nei rispettivi paesi l'introduzione dei prezzi unici nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

2. Il Granducato del Lussemburgo è autorizzato ad accordare ai produttori di latte, fino al termine della campagna lattiera 1973-1974, un aiuto il cui importo massimo per 100 chilogrammi non può superare

— 0,375 u.c. fino al termine della campagna lattiera 1971-1972

— 0,300 u.c. durante la campagna lattiera 1972-1973

— 0,200 u.c. durante la campagna lattiera 1973-1974.

3. In deroga all'articolo 20, paragrafo 1, qualora uno Stato membro si avvalga dell'autorizzazione prevista al paragrafo 1, esso riscuote sul prezzo dei prodotti considerati, all'esportazione verso i paesi terzi e alla spedizione verso gli Stati membri, un importo di compensazione uguale all'importo dell'aiuto nazio-

Articolo 21 ter

1 m m u t a t o

2. i m m u t a t o

3. i m m u t a t o

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

nale, ed accorda, all'importazione in provenienza dai paesi terzi e alla consegna in provenienza dagli Stati membri degli stessi prodotti o di prodotti simili, una sovvenzione uguale all'importo di compensazione.

4. Le norme generali relative all'applicazione del paragrafo 3 sono stabilite dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la *procedura di voto* di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare l'importo di compensazione, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 26.

4. Le norme generali relative all'applicazione del paragrafo 3 sono stabilite dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la **procedura** prevista all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.

5. **i m m u t a t o**

Articoli da 22 a 27 immutati

Articolo 28

Alla fine del periodo transitorio il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la *procedura di voto* di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, decide, tenendo conto dell'esperienza acquisita, in merito alla conferma o alla modifica delle disposizioni dell'articolo 26.

Articolo 28

Alla fine del periodo transitorio il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la **procedura** prevista all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, decide, tenendo conto dell'esperienza acquisita, in merito alla conferma o alla modifica delle disposizioni dell'articolo 26.

Articoli da 29 a 32 immutati

Allegato immutato

Regolamento sull'organizzazione comune dei mercati delle carni bovine

L'on. Richarts illustra la sua relazione, elaborata a nome della commissione per l'agricoltura, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 198/67) concernente un regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (doc. 199).

Intervengono gli onn. Brouwer, a nome del gruppo democratico cristiano; Loustau, a nome del gruppo socialista; Briot, a nome del gruppo dell'Unione democratica europea; Klinker; Sabatini; Triboulet e il sig. Mansholt, *vicepresidente della Commissione delle Comunità europee*.

In sede di esame della proposta di risoluzione il Parlamento approva il preambolo e i paragrafi da 1 a 4.

Passando all'esame della proposta di regolamento il Parlamento approva i « considerando » e gli articoli da 1 a 11.

All'articolo 12, i paragrafi da 1 a 4 sono approvati. Al paragrafo 5, l'on. Briot presenta un emendamento n. 1.

Interviene l'on. Richarts, *relatore*.

L'emendamento n. 1 è respinto.

Al paragrafo 5, il Parlamento esamina un emendamento n. 3 dell'on. Blondelle e un emendamento n. 2 dell'on. Loustau.

Intervengono gli onn. Blondelle; Loustau; il sig. Mansholt; gli onn. Richarts e Blondelle.

L'emendamento n. 3 è ritirato.

Intervengono gli onn. Richarts; Triboulet; Loustau e Richarts.

L'emendamento n. 2 è approvato.

L'articolo 12 è approvato.

Gli articoli da 13 a 32 sono approvati.

Il Parlamento approva la seguente risoluzione :

RISOLUZIONE

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio ⁽¹⁾,
 - consultato dal Consiglio delle Comunità europee conformemente all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato CEE (doc. 198/67),
 - vista la relazione della commissione per l'agricoltura (doc. 199/67),
- a) considerando che la libera circolazione nel settore delle carni bovine dovrà essere attuata a partire dal 1^o aprile 1968;
 - b) considerando che l'organizzazione dei mercati nel settore delle carni bovine proposta dalla Commissione delle Comunità europee prevede un sistema di interventi sul mercato interno e di misure alla frontiera esterna comune, che in linea di principio viene approvato;
 - c) considerando tuttavia che le incidenze pratiche di questo sistema dipenderanno in ampia misura dal modo in cui verranno impostate le disposizioni d'applicazione ancora da emanare, nonché dalla politica che sarà seguita dagli organi comunitari,
1. invita la Commissione delle Comunità europee a far proprie, conformemente all'articolo 149, secondo comma, del trattato, le seguenti proposte di modificazione;
 2. insiste particolarmente affinché venga tenuto conto delle modifiche concernenti la consultazione del Parlamento europeo in merito all'emanazione delle disposizioni d'applicazione relative a questa organizzazione di mercato, che rivestono importanza sul piano politico;
 3. invita la sua commissione competente a controllare attentamente se la Commissione delle Comunità europee modifica la sua proposta iniziale conformemente alle proposte di modificazione formulate dal Parlamento europeo e a riferirgli eventualmente in merito;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione ad essa attinente al Consiglio e alla Commissione delle Comunità europee.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE ⁽²⁾

TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

**Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati
nel settore delle carni bovine**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Introduzione e «considerando» immutati

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articoli 1 e 2 immutati

Articolo 3

Articolo 3

1. Anteriormente al 1^o agosto, è fissato ogni anno per la campagna di commercializzazione che inizia l'anno successivo un prezzo di orientamento per :

1. immutato

- i vitelli
- i bovini.

⁽¹⁾ GU n. C 13 del 22. 2. 1968, pag. 15.

⁽²⁾ Testo completo : vedi GU n. C 13 del 22. 2. 1968, pag. 15

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

2. Tali prezzi sono fissati tenendo conto in particolare :

- delle prospettive di sviluppo della produzione e del consumo di carni bovine,
- della situazione del mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
- dell'esperienza acquisita.

3. Ai sensi del presente regolamento sono considerati :

- a) vitelli, gli animali vivi della specie bovina delle specie domestiche il cui peso vivo è inferiore o uguale a 220 chilogrammi e che hanno ancora la dentizione di latte,
- b) bovini, gli altri animali vivi della specie bovina delle specie domestiche, eccettuati i riproduttori di razza pura.

4. I prezzi di orientamento sono fissati secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.

2. Tali prezzi sono fissati tenendo conto in particolare :

- delle prospettive di sviluppo della produzione e del consumo di carni bovine,
- della situazione del mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
- degli obiettivi fondamentali della politica agricola comune enunciati all'articolo 39, punto 1, del trattato.

3. Ai sensi del presente regolamento sono considerati :

- a) vitelli, gli animali vivi della specie bovina delle specie domestiche il cui peso vivo è inferiore o uguale a 220 chilogrammi e che hanno ancora la dentizione di latte,
- b) bovini, gli altri animali vivi della specie bovina delle specie domestiche eccettuati i riproduttori.

4. immutato

Articoli da 4 a 7 immutati

Articolo 8

1. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la *procedura di voto* di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, adotta le norme generali per la concessione degli aiuti all'ammasso privato. Tali norme possono prevedere in particolare le condizioni in cui la concessione di tali aiuti è subordinata alla trasformazione del prodotto durante l'ammasso.

2. Le modalità d'applicazione sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 26.

Articolo 8

1. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la **procedura** prevista all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, adotta le norme generali per la concessione degli aiuti all'ammasso privato. Tali norme possono prevedere in particolare le condizioni in cui la concessione di tali aiuti è subordinata alla trasformazione del prodotto durante l'ammasso.

2. immutato

Articoli da 9 a 11 immutati

Articolo 12

1. All'importazione in provenienza dai paesi terzi di carni congelate che figurano in allegato, sezione c), è riscosso un prelievo.

2. Per le carni congelate diverse da quelle che figurano al paragrafo 3, il prelievo è uguale alla differenza tra — il prezzo d'orientamento del prodotto corrispondente, previa applicazione di un coefficiente che rappresenti il rapporto tra quest'ultimo prezzo e il prezzo della carne fresca di qualità competitiva della carne congelata in questione, della stessa presentazione e

Articolo 12

1. immutato

2. immutato

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

-- il prezzo del mercato mondiale delle carni congelate di cui trattasi determinato in base alle più favorevoli possibilità d'acquisto, aumentato dell'incidenza del dazio doganale e di un importo forfettario che rappresenta le spese specifiche determinate dall'importazione delle carni congelate.

3. Per le carni congelate che figurano in allegato, sezione c), voci ex 02.01 A II 2 dd) e ex 02.01 A II 2 ee) 11, il prelievo è uguale al prelievo applicabile al prodotto che figura alla stessa sezione, voce ex 02.01 A II 2 aa), previa applicazione di un coefficiente.

4. Qualora le libere quotazioni sul mercato mondiale non siano determinanti per il prezzo d'offerta e qualora tale prezzo sia meno elevato rispetto ai corsi internazionali, il prezzo del mercato mondiale delle carni congelate di cui al paragrafo 2 è sostituito da un prezzo speciale del mercato mondiale calcolato in funzione del prezzo d'offerta, unicamente per importazioni di cui trattasi.

5. Le carni congelate destinate alla trasformazione che figurano in allegato, sezione c), voci ex 02.01 A II 2 bb) e ex 02.01 A II 2 ee) 22 beneficiano di una sospensione totale o parziale del prelievo nella misura in cui lo smaltimento delle qualità e delle presentazioni di carni congelate destinate alla trasformazione provenienti dagli interventi di cui all'articolo 6 è realizzato o garantito dalla sottoscrizione di contratti d'acquisto.

Tale sospensione ha fine non appena sono applicate misure d'intervento.

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la *procedura di voto* di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, stabilisce le norme generali di applicazione del presente paragrafo.

6. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 26.

7. La Commissione fissa i prelievi di cui al presente articolo.

3. i m m u t a t o

4. i m m u t a t o

5. Le carni congelate destinate alla trasformazione che figurano in allegato, sezione c), voci ex 02.01 A II 2 bb) e ex 02.01 A II ee) 22 beneficiano di una sospensione totale o parziale del prelievo nella misura in cui lo smaltimento delle qualità e delle presentazioni di carni congelate destinate alla trasformazione provenienti dagli interventi di cui all'articolo 6 è realizzato o garantito dalla sottoscrizione di contratti d'acquisto.

Tale sospensione ha fine non appena sono applicate misure d'intervento **in conformità dell'articolo 6.**

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la **procedura** prevista all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, stabilisce le norme generali di applicazione del presente articolo.

6. i m m u t a t o

7. i m m u t a t o

Articoli 13 e 14 immutati

Articolo 15

Quando si constata sul mercato della Comunità un notevole rialzo dei prezzi e questa situazione è tale da persistere, perturbando o minacciando di perturbare detto mercato, possono essere adottate le misure necessarie.

Articolo 15

Quando si constata sul mercato della Comunità un notevole rialzo dei prezzi e questa situazione è tale da persistere, perturbando o minacciando di perturbare detto mercato, possono essere adottate le misure necessarie.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la *procedura di voto* di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, stabilisce le norme generali di applicazione del presente articolo.

Articolo 16

1. Nella misura necessaria per consentire l'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1 in base ai corsi o ai prezzi di tali prodotti sul mercato mondiale, la differenza tra tali corsi o prezzi e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
2. La restituzione è la stessa per tutta la Comunità. Essa può essere differenziata secondo le destinazioni. La restituzione fissata viene accordata a richiesta dell'interessato.
3. Al momento della fissazione della restituzione, si tiene conto in particolare della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base comunitari ai fini dell'esportazione di merci trasformate verso i paesi terzi e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al traffico di perfezionamento.
4. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la *procedura di voto* di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, adotta le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri sulla cui base vengono fissati i loro importi.
5. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 26. La fissazione delle restituzioni è effettuata periodicamente secondo la stessa procedura.
6. In caso di necessità, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, la Commissione può modificare nel frattempo le restituzioni.

Articoli 17 e 18 immutati

Articolo 19

1. Se il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 subisce o rischia di subire, a causa delle importazioni, gravi perturbazioni atte a compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato, negli scambi con i paesi terzi possono essere prese misure appropriate fino alla scomparsa della perturbazione o del rischio di perturbazione.

TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la **procedura** prevista all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, stabilisce le norme generali di applicazione del presente articolo.

Articolo 16

1. **i m m u t a t o**
2. **i m m u t a t o**
3. **i m m u t a t o**
4. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la **procedura** prevista all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, adotta le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri sulla cui base vengono fissati i loro importi.
5. **i m m u t a t o**
6. **i m m u t a t o**

Articolo 19

1. Se il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 subisce o rischia di subire, a causa delle importazioni, gravi perturbazioni atte a compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato, negli scambi con i paesi terzi possono essere prese misure appropriate fino alla scomparsa della perturbazione o del rischio di perturbazione.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la *procedura di voto* di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, stabilisce le modalità di applicazione del presente paragrafo e definisce i casi nei quali gli Stati membri possono prendere misure cautelative e i limiti delle stesse.

2. Quando si presenti la situazione prevista al paragrafo 1, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide le misure necessarie, che vengono comunicate agli Stati membri e che sono immediatamente applicabili.

Se la Commissione riceve la richiesta di uno Stato membro, essa decide in proposito entro ventiquattro ore dalla ricezione.

3. Entro un termine di tre giorni lavorativi successivi al giorno della comunicazione, ciascuno Stato membro può deferire la misura della Commissione al Consiglio. Quest'ultimo si riunisce senza indugio. Secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, il Consiglio può modificare o annullare la misura in questione.

Articoli da 20 a 27 immutati

Articolo 28

Alla fine del periodo transitorio, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la *procedura di voto* di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato e tenendo conto dell'esperienza acquisita, decide in merito alla conferma o alla modifica delle disposizioni dell'articolo 26.

TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la **procedura** prevista all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, stabilisce le modalità di applicazione del presente paragrafo e definisce i casi nei quali gli Stati membri possono prendere misure cautelative e i limiti delle stesse.

2. **i m m u t a t o**

3. **i m m u t a t o**

Articolo 28

Alla fine del periodo transitorio, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la **procedura** prevista all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, e tenendo conto dell'esperienza acquisita, decide in merito alla conferma o alla modifica delle disposizioni dell'articolo 26.

Articoli da 29 a 32 immutati

Allegato immutato

La seduta, sospesa alle 13.05, è ripresa alle 15.20.

PRESIDENZA DELL'ON. WOHLFART

Vicepresidente

Regolamento su talune disposizioni complementari dell'organizzazione comune dei mercati del latte e dei prodotti lattiero-caseari

L'on. Dulin illustra la sua relazione interlocutoria e la sua relazione complementare, a nome della commis-

sione per l'agricoltura, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 197/67) concernente un regolamento che fissa disposizioni complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per i prodotti della voce 04.01 della tariffa doganale comune (docc. 201 e 202).

Intervengono gli onn. Vredeling, a nome del gruppo socialista; Klinker, a nome del gruppo democratico cristiano; Sabatini; il sig. Mansholt, *vicepresidente della Commissione delle Comunità europee*; l'on. Dulin e il sig. Mansholt.

In sede di esame della proposta di risoluzione il Parlamento approva il preambolo e i paragrafi da 1 a 5.

Il Parlamento procede quindi all'esame della proposta di regolamento e approva i « considerando » e gli articoli 1 e 2.

All'articolo 3, il Parlamento esamina un emendamento n. 3 dell'on. Lulling, a nome del gruppo socialista, e un emendamento n. 1 dell'on. Sabatini.

Interviene l'on. Lulling.

PRESIDENZA DELL'ON. POHER

Presidente

Intervengono quindi gli onn. Sabatini, Dulin, Triboulet e Bading per dichiarazione di voto.

L'emendamento n. 3 è respinto.

Interviene l'on Dulin.

L'emendamento n. 1 è respinto.

Il Parlamento approva l'articolo 3.

Poichè gli emendamenti n. 3 e n. 1 sono stati respinti, il Presidente constata che l'emendamento n. 4 dell'on. Sabatini e l'emendamento n. 2 dell'on. Lulling non hanno più ragion d'essere.

L'articolo 4 è approvato.

Gli articoli da 5 a 14 sono approvati.

Intervengono gli onn. Kriedemann, Vredeling e Sabatini per dichiarazione di voto, nonchè l'on. Dulin.

Il Parlamento approva la seguente risoluzione :

RISOLUZIONE

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento che fissa disposizioni complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per i prodotti della voce 04.01 della tariffa doganale comune

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio conformemente all'articolo 43 del trattato CEE (doc. 197/67),
- vista la relazione della commissione per l'agricoltura (doc. 202/67),

1. ritiene, insieme alla Commissione delle Comunità europee, che sia auspicabile fissare delle norme comuni di organizzazione per il mercato del latte alimentare;
2. osserva tuttavia che le notevolissime differenze esistenti tra i paesi membri rendono necessaria l'adozione di talune misure transitorie;
3. invita la Commissione delle Comunità europee a far proprie, conformemente all'articolo 149, comma 2, del trattato, le seguenti proposte di modificazione;
4. invita la sua commissione competente a controllare attentamente se la Commissione delle Comunità europee modifica la sua proposta iniziale conformemente alle proposte di modificazione formulate dal Parlamento europeo ed a riferirgli eventualmente in merito;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione ad essa attinente al Consiglio e alla Commissione delle Comunità europee.

(¹) GU n. C 13 del 22. 2. 1968, pag. 11.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE ⁽¹⁾
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

Proposta di regolamento del Consiglio che fissa disposizioni complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per i prodotti della voce 04.01 della tariffa doganale

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Introduzione immutata

1. considerando che il regolamento (CEE) n. .../68 del Consiglio, del ... 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari prevede una deroga a talune disposizioni per i prodotti della voce 04.01 della tariffa doganale comune, dato che la situazione del mercato di tali prodotti differisce notevolmente da quella degli altri prodotti lattiero-caseari ; che è pertanto necessario adottare misure particolari ;

1. considerando che il regolamento (CEE) n. .../68 del Consiglio, del ... 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari prevede una deroga a talune disposizioni per i prodotti della voce ex 04.01 (**latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati, con una percentuale di materia grassa inferiore al 6%**) della tariffa doganale comune, dato che la situazione del mercato di tali prodotti differisce notevolmente da quella degli altri prodotti lattiero-caseari ; che è pertanto necessario adottare misure particolari ;

«considerando» da 2 a 8 immutati

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Articolo 1

Il presente regolamento si applica ai prodotti seguenti :

Il presente regolamento si applica ai prodotti seguenti :

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti
04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti
ex 04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati, con una percentuale di materia grassa inferiore al 6%

Articolo 2 immutato

Articolo 3

Articolo 3

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti :

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti :

1. latte : il prodotto della mungitura di una o più vacche, privo di qualsiasi aggiunta e che ha subito tutt'al più una scrematura parziale ;
2. latte intero crudo : latte che non ha subito alcun processo di scrematura o trattamento in latteria ;

1. i m m u t a t o
2. i m m u t a t o

(1) Testo completo: vedi GU n. C 13 del 22. 2. 1968, pag. 11.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

3. latte intero : latte con un tenore di materia grassa uguale o superiore al 3,5% e che ha subito un trattamento in latteria ;
4. latte parzialmente scremato : latte con un tenore di materia grassa compreso fra 1,5 e 1,8% e che ha subito un trattamento in latteria ;
5. latte scremato : latte con un tenore massimo di materia grassa dello 0,1% e che ha subito un trattamento in latteria ;
6. latte alimentare : i prodotti di cui ai punti 3, 4 e 5, nonchè il latte intero crudo destinato ad essere venduto come tale al consumatore.

Articolo 4

Salvo il latte intero crudo, il latte avente un tenore di materia grassa compreso

- a) tra 0,1 e 1,5%
- b) tra 1,8 e 3,5%

non può essere commercializzato nella Comunità.

Articolo 5

1. Può essere destinato alla vendita come latte alimentare soltanto il latte proveniente da vacche riconosciute indenni da tubercolosi e da brucellosi e che subiscono regolarmente un controllo dello stato sanitario della mammella.

2. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, adotta le disposizioni necessarie per l'applicazione del paragrafo 1. Il Consiglio può inoltre autorizzare deroghe al paragrafo 1 determinandone la durata di validità.

Articolo 6

1. Il latte alimentare, salvo il latte intero crudo, può essere prodotto nella Comunità soltanto da latterie autorizzate.

2. Una latteria può essere autorizzata soltanto
 - a) se gli impianti, l'attrezzatura tecnica e i procedimenti di fabbricazione garantiscono l'osservanza delle norme minime richieste per il trattamento e la fabbricazione dei prodotti in causa,
 - b) se ha adottato un sistema di pagamento del latte basato sulla qualità.

TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

3. i m m u t a t o
4. latte parzialmente scremato : latte con un tenore di materia grassa compreso fra 1,5 e 2% e che ha subito un trattamento in latteria ;
5. i m m u t a t o
6. i m m u t a t o

Articolo 4

Salvo il latte intero crudo, il latte avente un tenore di materia grassa compreso

- a) tra 0,1 e 1,5%
- b) tra 2% e 3,5%

non può essere commercializzato nella Comunità.

Articolo 5

1. i m m u t a t o

2. Le disposizioni necessarie all'applicazione del paragrafo 1 sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 26 del regolamento (CEE) n. ... /68/. Secondo questa stessa procedura possono essere autorizzate deroghe al paragrafo 1 determinandone la durata di validità.

Articolo 6

1. i m m u t a t o

2. i m m u t a t o

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

3. Nel sistema del pagamento in base alla qualità, il latte consegnato alla latteria viene pagato a prezzi diversi secondo le classi di qualità.

Il sistema comporta tre classi di qualità fra i cui prezzi vi sono differenze minime. Soltanto il latte classificato di prima qualità può essere utilizzato come latte alimentare.

4. Le norme di applicazione del paragrafo 2, lettera a), sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.

5. *Le norme generali* di applicazione delle altre disposizioni del presente articolo sono adottate dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato. Secondo la stessa procedura vengono determinati i termini eventualmente necessari per l'instaurazione del sistema di pagamento in base alla qualità.

6. *Le modalità di applicazione del presente articolo, salvo quelle del paragrafo 2, lettera a), sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. .../68.*

Articolo 7

1. Il latte può essere commercializzato soltanto dalle latterie autorizzate e dal commercio.

2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, il latte intero crudo può essere commercializzato

- a) se è consegnato direttamente al consumatore dal produttore dell'azienda o
- b) se è soggetto ad una regolamentazione nazionale in materia di produzione e di commercializzazione che comporti norme più rigorose di quelle previste all'articolo 5.

3. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la *procedura di voto* di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, può autorizzare altre deroghe alle disposizioni di cui al paragrafo 1.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. .../68.

Articoli 8 e 9 immutati

Articolo 10

1. Gli Stati membri possono fissare dei prezzi soltanto per il latte alimentare. Detti prezzi possono

3. i m m u t a t o

4. i m m u t a t o

5. **Le modalità** di applicazione delle altre disposizioni del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. .../68. Secondo la stessa procedura vengono determinati i termini eventualmente necessari per l'instaurazione del sistema di pagamento in base alla qualità.

6. s o p p r e s s o

Articolo 7

1. i m m u t a t o

2. i m m u t a t o

3. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la **procedura** di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, può autorizzare altre deroghe alle disposizioni di cui al paragrafo 1.

4. i m m u t a t o

Articolo 10

1. i m m u t a t o

 TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
 DELLE COMUNITÀ EUROPEE

essere fissati, sotto forma di prezzi massimi ai quali il commercio vende il latte ai consumatori, soltanto per determinate categorie di latte alimentare presentato in imballaggi determinati.

Essi possono essere differenziati secondo le regioni.

2. I prezzi massimi sono composti degli elementi seguenti :

- a) la media del prezzo del latte industriale nel territorio nel quale si applicano i prezzi massimi ;
- b) i costi risultanti per le aziende agricole, le latterie e i commercianti dalle norme cui sono soggetti il latte alimentare e il latte utilizzato per il latte alimentare ;
- c) un importo supplementare destinato ad incoraggiare i produttori, le latterie e i commercianti ad adeguarsi alle norme di cui alla lettera b).

3. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la *procedura di voto* di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, determina i prodotti per i quali possono essere fissati prezzi massimi.

 TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

2. i m m u t a t o

3. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la *procedura* di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, determina i prodotti per i quali possono essere fissati prezzi massimi.

Articoli da 11 a 14 immutati

Calendario delle prossime sedute

Su proposta dell'ufficio di presidenza ampliato il Parlamento decide di tenere le sue prossime sedute nella settimana dall'11 al 16 marzo 1968.

Approvazione del processo verbale

Conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento, il Parlamento approva il processo verbale della presente seduta.

Interruzione della sessione

Il Presidente dichiara interrotta la sessione del Parlamento europeo.

La seduta termina alle 16.15.

H. R. NORD
Segretario generale

Alain POHER
Presidente

ATTI DEL COLLOQUIO SULLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

1967 - 434 pagine (francese, tedesco, italiano, olandese) - Prezzo : Lit. 1.500 ; FB 120.

La Commissione della Comunità economica europea ha pubblicato gli atti del colloquio sulla formazione professionale svoltosi a Bruxelles dal 16 al 20 novembre 1964.

La manifestazione - cui hanno partecipato più di 200 personalità competenti in materia di formazione professionale e provenienti sia dagli ambienti governativi che dalle organizzazioni internazionali, dalle associazioni private o da organizzazioni professionali dei sei paesi - aveva lo scopo di mettere in evidenza, grazie ad un confronto di idee e di esperienza, gli insegnamenti che si potevano ricavare dagli sforzi compiuti nella CEE per favorire lo sviluppo, il miglioramento e l'adattamento della formazione professionale e di mettere così in luce gli aspetti d'interesse comune dei problemi trattati.

Sono stati svolti due temi :

- la formazione del personale insegnante ed istruttore ;
- l'adattamento della formazione professionale allo sviluppo economico, all'evoluzione tecnica ed al progresso sociale.

La pubblicazione contiene il testo delle 15 relazioni presentate al colloquio ; completano l'opera i discorsi introduttivo e di chiusura pronunciati dal prof. Levi Sandri, vicepresidente della Commissione, l'allocuzione del rappresentante dell'Alta Autorità della CECA, nonché le conclusioni cui sono pervenuti i partecipanti al colloquio.

Nello spirito della Commissione, la pubblicazione di tali testi deve contribuire ad una migliore conoscenza dei problemi riguardanti la formazione del personale insegnante ed istruttore nella CEE, nonché delle tendenze generali che caratterizzano o dovrebbero caratterizzare i sistemi di formazione professionale dei sei paesi, affinché rispondano quanto più possibile ai fabbisogni attuali e prevedibili di formazione, favorendo, in tal modo, un'azione comune in un settore che resta essenziale per lo sviluppo armonioso della Comunità.

LA FORMAZIONE DI UN MERCATO EUROPEO DEI CAPITALI
(Rapporto di un gruppo di esperti istituito dalla Commissione della CEE)

1967. 400 pagine (francese, tedesco, italiano, olandese, inglese)
Prezzo : Lit. 2.500, FB 200.

La Commissione ha pubblicato il rapporto sullo sviluppo di un mercato europeo dei capitali, che aveva affidato a un gruppo di esperti indipendenti, presieduto dal prof. C. Segré.

L'originalità del rapporto sta nel fatto che imposta immediatamente il problema sul piano comunitario e centra l'analisi sulle condizioni, sugli ostacoli e sulle probabili implicazioni della costituzione di un mercato europeo dei capitali.

Il rapporto definisce anzitutto il fondamento e le condizioni di sviluppo di un tale mercato, facendo il punto dei problemi di struttura comuni ai mercati dei paesi membri e della natura delle relazioni finanziarie già oggi allacciate nell'ambito comunitario. Precisa quindi come la realizzazione di un mercato europeo dei capitali implichi vari adeguamenti nell'applicazione delle politiche economiche dei paesi membri.

Quest'esposizione di principio introduce una serie di proposte concrete che tengono conto dell'attuale diversità delle situazioni nazionali. Tali proposte riguardano essenzialmente :

- l'allargamento dei circuiti di credito, problema che si pone in particolare per i crediti a medio e a lungo termine destinati agli impianti industriali e per i crediti a favore della costruzione e delle attrezzature collettive locali ;
- l'integrazione dei mercati dei valori mobiliari e l'ampliamento delle funzioni nel finanziamento degli investimenti ;
- l'eliminazione degli ostacoli di carattere essenzialmente tecnico che possono intralciare lo sviluppo equilibrato di un mercato europeo, ostacoli legati alle disparità dei regimi di funzionamento e di controllo degli istituti finanziari, dall'esistenza di rischi di cambio e alle differenze tra i regimi fiscali.

**PUBBLICAZIONI DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
DELLE COMUNITÀ EUROPEE**

Raccolta della giurisprudenza della Corte

pubblicata in tedesco, francese, italiano e olandese

	FB	DM	FF	Lit.	Fl.
Volume I — X e indice (1954-1964)	2.500,—	200,—	246,—	31.000	180,—
Volume XI (1965)	400,—	32,—	39,—	5.000	29,—
Volume XII (1966)	500,—	40,—	50,—	6.250	36,50
Volume XIII (1967)	500,—	40,—	50,—	6.250	36,50
Volume XIV (1968)	550,—	44,—	55,—	6.900	40,—

Raccolta di testi (1967)

Seconda edizione riveduta
(testi legislativi relativi all'ordinamento, alla competenza ed alla procedura della Corte, con indice analitico)

200,—	16,—	20,—	2.500	14,50
-------	------	------	-------	-------

Opere e scritti giuridici sull'integrazione europea (Bibliografia)

Riedizione 1966	300,—	24,—	29,—	3.750	22,—
Supplemento 1967	150,—	12,—	15,—	1.870	11,—

Bibliografia della giurisprudenza europea (1965)

riguardante le decisioni giudiziarie relative ai trattati istitutivi delle Comunità europee

100,—	8,—	10,—	1.250	7,25
100,—	8,—	10,—	1.250	7,25
100,—	8,—	10,—	1.250	7,25

Per l'acquisto dei volumi rivolgersi a :

Germania :	Carl Heymanns Verlag, 18-32, Gereonstrasse, Colonia
Belgio :	Éts. Émile Bruylant, 67, rue de la Régence, Bruxelles
Francia :	Éditions Sirey, 22, rue Soufflot, Parigi 5 ^e
Italia :	Casa Editrice Dott. A. Giuffré, Via Statuto 2, Milano
Lussemburgo :	Ufficio centrale di vendita delle pubblicazioni delle Comunità europee — 9, rue Goethe — Lussemburgo
Paesi Bassi :	N. V. Martinus Nijhoff, Lange Voorhout 9, L'Aia
Altri paesi :	Ufficio centrale di vendita delle pubblicazioni delle Comunità europee — 9, rue Goethe — Lussemburgo

